

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 63/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 luglio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965 con il quale l'Ente Irriguo Umbro-Toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Giorgio Capone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2003 e 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2003 e 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giorgio Capone

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2006.

DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
PER GLI ESERCIZI 2003 E 2004

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Disciplina legislativa e funzioni istituzionali	»	14
2. Ordinamento e organizzazione	»	16
3. Personale	»	19
4. Attività	»	20
5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale	»	33
6. Considerazioni conclusive	»	42

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato – in base all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – sull’Ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il referto attiene agli esercizi finanziari 2003-2004 ¹ e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti il periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

¹ L’ultimo referto presentato attiene al 2002 pubblicato in Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, volume n. 324.

1. Disciplina legislativa e funzioni istituzionali

Il quadro normativo non si discosta da quello indicato nelle precedenti relazioni; l'Ente, originariamente denominato "Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro toscana" è stato istituito con legge 18 ottobre 1961 n. 1048. Tale legge aveva stabilito la sede dell'Ente in Arezzo e fissato la durata di trent'anni.

Dopo il trasferimento con D.P.R. 18 aprile 1979 alle Regioni Toscana ed Umbria delle funzioni in materia di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario divenuti di competenza regionale ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, l'Ente deve la sua attuale denominazione alla legge 30 novembre 1991 n. 411, che ha convertito con modificazioni, il decreto legge 6 novembre 1991 n. 352 recante "proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048 relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".

Tale legge, che espressamente lo ha definito "persona giuridica di diritto pubblico" conservandolo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre a prorogarne l'operatività, ne ha rideterminato le competenze istituzionali.

Le materie di intervento dell'Ente, pertanto, attualmente riguardano:

- a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;
- b) la gestione e la manutenzione di tali opere;
- c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopraindicate;
- d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Attenuate, dunque, le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del Piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua a scopo

prevalentemente irriguo, cui si è aggiunta di recente l'erogazione di acqua a scopo potabile.

A seguito del progressivo completamento delle principali opere irrigue e delle relative infrastrutture, l'Ente è ora in grado di assicurare la somministrazione di notevoli quantità di acqua ai fruitori istituzionali nonché agli enti locali interessati con i quali ha stipulato convenzioni per la definizione del costo del servizio e le modalità della fornitura.

Negli esercizi finanziari in riferimento l'attività di gestione ed erogazione della risorsa idrica, non solo per finalità irrigue, ma anche per scopi idropotabili è proseguita con indiscutibili aumenti, con entrate finanziarie di parte corrente per 1.975.705,56 euro (2003) e 1.906.328,17 (2004) che confermano la linea di tendenza già indicata nei precedenti esercizi, di una sempre maggiore incidenza di tale attività nella gestione di parte corrente.

Va notato che l'esistenza dell'Ente e la prosecuzione dei suoi fini istituzionali sono affidati a leggi di proroga temporanea; in ultimo, l'art. 69 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003 e l'art. 52 bis della legge 24 novembre 2003 n. 326 (legge finanziaria 2004) hanno prorogato tale termine, rispettivamente fino al 6 novembre 2003 e fino al 6 novembre 2004.

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) ha ulteriormente prorogato l'anzidetto termine al 6 novembre 2005.

Trattasi di una precarietà istituzionale che prosegue ininterrottamente da più esercizi che pone in termini di urgenza la questione del riordino dell'Ente, della sua eventuale trasformazione in ente pubblico economico o in S.p.A. come previsto dal D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 e in base all'art. 34 comma 23 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

2. Ordinamento e organizzazione

L'ordinamento dell'Ente è stabilito dalla legge istitutiva, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e dallo statuto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 1971 e approvato dall'allora Ministero per l'agricoltura e per le foreste in data 3 agosto 1971.

Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti.

La menzionata legge n. 411/91 ha modificato profondamente la composizione degli organi, in particolare stabilendo che nel Consiglio d'amministrazione, nella Giunta e nel Collegio dei revisori dei conti siano adeguatamente rappresentate le Regioni nel cui ambito territoriale l'Ente opera.

Per analoghe ragioni sono previsti due vicepresidenti, uno in rappresentanza della regione Toscana, l'altro in rappresentanza della regione Umbria.

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29.9.1993 n. 519 sono state fissate le indennità di carica per gli organi dell'Ente.

Per i componenti il Consiglio d'Amministrazione è prevista un'indennità di carica pari a lire 117.000 lorde mensili (ora euro 60,43), maggiorata di lire 135.000 lorde mensili (ora euro 69,72) per i componenti della Giunta esecutiva. A tutti gli amministratori è corrisposto, altresì, un gettone di presenza di lire 60.000 lorde (ora euro 30,99) per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali. Tali importi, ora corrisposti in euro, non sono stati più aggiornati.

Al Presidente spetta un'indennità di carica pari al trattamento economico corrisposto al Direttore generale, maggiorata del 20%.

Scaduto il Consiglio d'Amministrazione nominato per il quinquennio 1993-98, con D.M. 12 ottobre 1998 n. 558 l'Ente, in vista del termine di scadenza della sua operatività, è stato commissariato con decorrenza dall'1 novembre 1998.

Il commissario percepisce la stessa indennità di carica fissata per il Presidente (D.M. n. 609 del 26 maggio 1999).

Con D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 il commissario è stato affiancato da tre sub commissari con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle funzioni d'istituto, anche "in vista degli adempimenti da effettuare in previsione della trasformazione dell'ente in società per azioni".